CAMERA DEI DEPUTATI N. 3170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALDELLI, DILIBERTO, BOGHETTA, BONATO, BRUNETTI, EDUARDO BRUNO, CANGEMI, CARAZZI, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, DE MURTAS, GIORDANO, GRIMALDI, LENTI, MALENTACCHI, MANTOVANI, MELONI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NARDINI, NESI, ORTOLANO, PISAPIA, PISTONE, RIZZO, EDO ROSSI, SAIA, SANTOLI, STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA

Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio

Presentata il 6 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'affrontare il tema in questione, le istituzioni dello Stato, il Parlamento in primo luogo, devono muovere dalla necessità di conciliare gli interessi, spesso contrastanti, dei cittadini che, di volta in volta, si trovano a svolgere il ruolo di utente o dispensatore di servizi, datore di lavoro o dipendente salariato.

Ciò che va invece tutelata è la qualità della vita complessiva del singolo e della collettività, garantendo una organicità tra i diversi orari che scandiscono la quotidianità: tempo di lavoro/dei lavori, tempi dei servizi socio-educativi, dei servizi e degli uffici amministrativi pubblici, degli esercizi commerciali, tempo libero.

Ogni cittadina, ogni cittadino fa i conti, ogni giorno, con la scansione di questi tempi, che sono tanto più compressi e velocizzati quanto più aumenta la dimensione della città: ciò che viene costantemente penalizzata è la dimensione del tempo libero, quello che ciascuno dovrebbe dedicare alla cura di sé, dei rapporti affettivi, dell'accrescimento culturale, dello svago.

La questione degli orari investe quindi l'ambito sociale e culturale oltre a quello più strettamente economico. Proprio per tale motivo la semplice liberalizzazione, anche se in relazione ad un singolo settore delle attività, lasciando la discrezionalità

della gestione esclusivamente ad un soggetto, il commerciante, è inaccettabile e fuorviante.

La deregolamentazione completa degli orari dei negozi, oltre che inumana nei confronti di chi in quel settore lavora, come titolare o come dipendente, è anche profondamente diseducativa.

Tra l'altro gli esercenti sanno bene che ad un ampliamento degli orari non corrisponde necessariamente un incremento degli incassi, mentre è matematicamente certo un aumento delle spese di gestione.

Dalla liberalizzazione selvaggia degli orari potrebbe avere un reale e sostanzioso vantaggio esclusivamente la grande distribuzione, la quale può ricorrere alla turnazione degli addetti.

Tale vantaggio risulterebbe ancora maggiore se alla liberalizzazione degli orari si affiancasse una altrettanto selvaggia deregolamentazione delle autorizzazioni alla vendita.

Ne discenderebbero conseguenze di grave portata: espulsione dal mercato di un grandissimo numero di medie e piccole imprese non in grado di reggere una concorrenza sleale, con una disoccupazione che, come dimostrano recenti e competenti studi, non verrebbe assorbita neanche dallo sviluppo della grande distribuzione, parcellizzazione e precarizzazione del lavoro e, infine, rischio non marginale di fenomeni di monopolizzazione del mercato da parte di poche e potenti *lobbies*. In tale quadro diventa davvero incomprensibile l'affermazione che la liberalizzazione in questi ambiti, garantendo la libera concorrenza, garantisce anche il consumatore. Di quale vantaggio ai consumatori, di quale difesa dei prezzi, di quale concorrenza si può parlare in un mercato in cui a pochi, ai più potenti, è data la possibilità di accaparrarsi la fetta più proficua ai costi più bassi ?

Partendo da queste consapevolezze la presente proposta di legge si propone di garantire un giusto equilibrio tra i vari interessi, consentendo da una parte una maggiore elasticità nella scelta degli orari da parte dei commercianti, ma fornendo contemporaneamente una griglia che pone dei paletti ad un eccesso di discrezionalità sia degli operatori del settore che delle amministrazioni locali.

Fermo restando il principio del riposo domenicale, vigente in gran parte dei Paesi della Unione europea, e della chiusura infrasettimanale per mezza giornata, le regioni fissano una fascia oraria giornaliera entro un ampio arco di disponibilità temporale (articoli 1, 2 e 3).

I titolari dei negozi di vendita al dettaglio scelgono sia il giorno in cui ricade la chiusura infrasettimanale sia l'orario settimanale e il comunicano al sindaco. L'orario settimanale prescelto deve essere compreso tra un minimo di 24 ore ed un massimo di 60 ore, per una apertura giornaliere massima di 10 ore che può essere continuata o frazionata (articolo 4).

Gli esercenti sono obbligati alla pubblicizzazione ed all'osservanza dell'orario prescelto, che può essere modificato previa comunicazione al sindaco (articoli 5 e 6).

Al comune è demandato, oltre che il controllo e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni, il compito del coordinamento degli orari tra i vari settori delle attività operanti nel tessuto cittadino, nonché l'iniziativa di programmare, con il contributo degli operatori interessati, la continuità degli approvvigionamenti, soprattutto alimentari, nei periodi di ferie (articolo 7).

Spetta alle regioni stabilire norme particolari in occasione del periodo natalizio o di altre festività e dare disposizioni in materia di mercati e commercio ambulante non girovago (articolo 8).

Sempre alle regioni è demandato il compito di prevedere giornate facoltative di apertura, oltre a quelle già previste, nelle località a spiccata economia turistica.

A tale scopo si indica un arco temporale massimo di 120 giorni nell'anno solare come definizione di stagione con maggiore afflusso turistico. Tale periodo è ampliato a 210 giorni per le località montane a doppia stagione turistica (articolo 9).

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le quali consentono una mag-

giore elasticità negli orari per i piccoli centri montani (articolo 10).

All'articolo 11 si precisano sia i settori di attività esclusi dalla normativa, sia quelli che possono effettuare vendite in deroga alle norme. Tra questi ultimi sono inseriti i soggetti « specializzati » nella vendita di opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, compresi oggetti tipici dell'artigianato locale. Al comma 3 del medesimo articolo si fornisce la definizione di « specializzazione » che corrisponde allo svolgimento della vendita delle merceologie descritte in modo esclusivo o in forma economica prevalente.

Gli orari degli impianti stradali di distribuzione di carburante vengono determinati con apposito decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articolo 12). Infine si prevedono le sanzioni per le violazioni alla normativa (articolo 13).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le regioni determinano l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle rappresentanze provinciali di categoria dei commercianti, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al commercio, dei venditori ambulanti e delle organizzazioni dei consumatori.

ART. 2.

1. La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi;

b) chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata, che non può essere imposta quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;

c) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare l'orario massimo di apertura consentita nel giorno domenicale ovvero nel giorno festivo per garantire il servizio pubblico, limitatamente al settore alimentare.

ART. 3.

1. Fra le ore 7 e le ore 23 le regioni fissano una fascia oraria giornaliera entro cui gli orari di apertura e chiusura dei negozi sono stabiliti dagli esercenti.

ART. 4.

1. Gli esercenti comunicano al sindaco l'orario settimanale di apertura al pubblico

da essi stabilito tenendo conto, nel pieno rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per i dipendenti, che:

a) l'orario settimanale deve essere compreso tra un minimo di 24 ore ed un massimo di 60 ore;

b) l'orario massimo giornaliero di apertura al pubblico non deve superare le 10 ore, consecutive o frazionate;

c) la chiusura obbligatoria infrasettimanale di almeno mezza giornata può ricadere in un giorno qualunque della settimana, ad eccezione che per il settore alimentare in cui essa non deve ricadere né di sabato né nel giorno che precede una festività.

ART. 5.

1. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di vendita al dettaglio l'esposizione al pubblico dell'orario settimanale di apertura, con l'indicazione del giorno in cui ricade la chiusura obbligatoria infrasettimanale.

ART. 6.

1. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto. L'eventuale modifica deve essere comunicata al sindaco con almeno una settimana di anticipo e può essere applicata il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.

ART. 7.

1. Il sindaco, come previsto dall'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentito il consiglio comunale, convoca una conferenza di servizi per concordare con le parti istituzionali, economiche, sociali e dell'associazionismo civile una programmazione di massima degli orari cittadini nei settori degli esercizi commerciali, con particolare

riguardo a quello alimentare, dei servizi pubblici e degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

2. Il sindaco, per evitare difficoltà di approvvigionamento soprattutto nel settore dell'alimentazione, sentito il parere degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 1, promuove le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio, nei periodi di ferie, sia territorialmente programmata. Per la vendita al dettaglio dei generi di panificazione, deve essere osservato il disposto dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 41.

ART. 8.

1. Le regioni, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle giornate di apertura in deroga a quanto previsto all'articolo 2 della presente legge e dettano norme particolari per il periodo delle festività natalizie e di altre festività a rilevanza nazionale o locale.

2. Le regioni determinano le norme e gli orari in materia di mercati e del commercio ambulante non girovago tenendo conto di quanto previsto all'articolo 2, e alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4.

ART. 9.

1. Nelle località a spiccata economia turistica, limitatamente all'arco temporale di maggior afflusso turistico, le regioni, sentito l'ente provinciale per il turismo, gli enti e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, possono prevedere giornate facoltative di apertura domenicali o nei giorni festivi in deroga a quanto previsto dalla presente legge.

2. L'arco temporale di maggior afflusso turistico di cui al comma 1 non può essere superiore a centoventi giorni nell'anno solare, ad eccezione delle località montane a doppia stagione turistica per le quali può essere elevato fino a duecentodieci giorni, compreso il periodo natalizio.

ART. 10.

1. Per i comuni montani con meno di 1000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalla giunta regionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

ART. 11.

1. Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, presso le stazioni ferroviarie, marittime ed aereoportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di carburante.

2. Possono effettuare la vendita al dettaglio sia di domenica che nelle feste infrasettimanali:

a) le rosticcerie, le pasticcerie e gli artigiani che vendono prodotti alimentari di loro esclusiva produzione, anche se non in possesso di licenza di pubblica sicurezza;

b) le rivendite di fiori;

c) gli esercenti titolari di esercizi specializzati nella vendita di opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, compresi oggetti tipici dell'artigianato locale;

d) le rivendite specializzate di mobili.

3. Per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie in modo esclusivo o in forma economicamente prevalente.

ART. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni

sindacali delle categorie interessate, determina, con apposito decreto, gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante.

ART. 13.

1. In caso di violazioni delle disposizioni della presente legge e dei provvedimenti regionali necessari alla sua applicazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.

2. In caso di infrazioni particolarmente gravi o reiterate per almeno tre volte in un anno, il sindaco dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni. Presso il comune è istituito un apposito registro per le annotazioni delle infrazioni commesse.